

PROC. N. 42/2022 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Ottaviano, ha emesso la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ART. 70, COMMA 7, D.LGS. N. 14/2019**

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 73 CCII del 3.10.2022;

Letto l'atto di vaggiornamento con proposta migliorativa del piano depositato il 19.09.2023;

Lette le memorie di Banco BPM S.p.a., unico creditore che ha ritenuto di opporsi all'omologa del piano;

Esaminati gli atti;

Osservato che il piano di ristrutturazione debiti del consumatore proposto dai Pareo Marco e Antonaci Annamaria prevede il pagamento dei debiti, tutti chirografari, con falcidia del 65%, e dunque nei seguenti termini:

- Compass euro 8.419,27
- Mb Credit Solution SpA euro 5.133,80
- Unicredit SpA euro 4.025,00
- Banco BPM SpA euro di 3.555,87
- Ag. Entrate e Riscossione euro 295,68
- Compass – Sig.ra Antonaci euro 294,26

Totale euro 21.723,88

Considerato, con riguardo alle spese e compensi della presente procedura, di potersi disporre il pagamento ulteriore di:

- Euro 100, da corrisondersi in prededuzione, per spese di procedura per il gestore nominato;
- Euro 1.875, da corrisondersi in prededuzione, pari al 75% delle competenze legali determinate in 2.500 euro.
- Euro 625,00, quale residuo 25 % delle competenze legali determinate in 2.500,00 euro;

Ritenuto, a tal riguardo, che la relazione dell'OCC appaia sufficientemente completa e circostanziata e integri i presupposti di cui al CC.II.;

Considerato altresì, con riguardo alle cause dell'indebitamento e alla meritevolezza dei debitori, che è pacifico in giurisprudenza che l'indebitamento spesso è frutto di un percorso graduale, la cui origine non necessariamente coincide con la sua emersione, e che l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti; nel caso di specie, le vicende del nucleo familiare dei ricorrenti – compiutamente ricostruite - appaiono idonee a far ritenere soddisfatto tale requisito, posto che sono state caratterizzate da difficoltà a trovare la propria stabilità lavorativa a fronte della presenza, nel nucleo, di ben tre minori;

Considerato, al fine di valutare l'alternativa liquidatoria, che il Pareo attualmente è proprietario di 2/3 di immobile sito in Surbo, dalla scarsa attrattiva sul mercato immobiliare, e che i ricorrenti sono proprietari di autoveicoli che, oltre che non avere particolare valore economico, sono indispensabili alle esigenze del nucleo familiare; lo stipendio del Pareo consentirebbe il pignoramento di una quota mensile pari ad euro 180,00 euro, pari a circa la metà dell'importo della rata che coloro offrono di corrispondere mensilmente alla procedura.

Residuano unicamente i redditi da lavoro, come detto già oggetto di cessione del quinto.

Ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e non contiene disposizioni inammissibili, non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita familiare e le problematiche mediche della madre e, attualmente, anche proprie.

Il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori chirografari e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.

p. q. m.

visto l'art. 70 CCII., **omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** proposto da PAREO Marco e ANTONACI Annamaria, come esposto nella relazione presentata dal Dott. Ciro ARMIGERO, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi;

dispone

che l'OCC, cui sono attribuiti i poteri di cui all'art. 71 co. 1 d.lgs. n. 14/2019, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

dispone

più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

dispone

l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

dà atto

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

manda

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;

dichiara

chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.

Lecce, 17.01.2024

Il Giudice Delegato
dott. Francesco Ottaviano



Depositato in Cancelleria
Oggt. - 18 GEN 2024 -

